

STATUTO

L'APE GAIA SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEGNANO MI VIA DEI SALICI 26/28

Numero REA: MI - 1927536

Codice fiscale: 06982390962

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 32.764 di Raccolta

STATUTO

SOCIETÀ COOPERATIVA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita la Società Cooperativa di produzione e lavoro denominata:

"L'APE GAIA SOCIETÀ COOPERATIVA"

La Società cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

Alla predetta cooperativa si applicano:

- 1) le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) in quanto compatibili con le leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 3) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Legnano all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con decisione dell'organo Amministrativo potranno essere istituiti uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopradescritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della

cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Il rapporto mutualistico ha pertanto ad oggetto:

la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori" nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa svolge la propria attività in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

La società potrà avvalersi di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

ARTICOLO 5

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci operatori, ha per oggetto:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali; - la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad

Organismi ed Enti idonei.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codice civile.

La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al limite minimo, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società è sciolta e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci operatori:

a) le persone fisiche aventi piena capacità di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; i minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge;

b) le persone fisiche in qualità di "soci utenti" della cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

I soci operatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci operatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) cadauna che si propone di sottoscrivere ed il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del codice civile;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 8

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 7.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 11

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge ovvero nei casi in cui abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o per altri validi motivi non siano più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale od esercitare le attività sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo deve esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso la sussistenza dei motivi che, a norma di legge o del presente Statuto, legittimino.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, ovvero dei soci lavoratori in possesso dei requisiti di legge per

aver diritto alla pensione di anzianità o che siano divenuti inabili in via definitiva alla prestazione della propria specifica attività lavorativa.

L'Assemblea, qualora sussistano giustificati motivi, anche in presenza delle condizioni per dichiarare la decadenza del socio può deliberare la prosecuzione del rapporto sociale, fissandone il limite massimo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, che seguirà alla ricezione della comunicazione effettuata al socio.

ARTICOLO 13

L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o dell'eventuale sovrapprezzo, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c) e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, che seguirà alla ricezione della comunicazione effettuata al socio.

In caso di opposizione l'annotazione potrà essere effettuata solo dopo l'esito del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 15

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, dell'eventuale sovrapprezzo pagato, qualora esso sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, e degli eventuali importi di cui alla lettera d) dell'articolo 23 del presente statuto, sulla base del bilancio dell'esercizio

nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

L'importo relativo alla liquidazione della partecipazione sociale deve essere pagato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 16

In caso di morte del socio, i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale ed al conseguente pagamento con le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 17

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere in forma scritta la liquidazione della partecipazione sociale entro e non oltre 180 giorni previsto per il suo pagamento.

Gli eredi del socio defunto dovranno comprovare la loro qualità, presentando, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione.

La responsabilità del socio uscente e degli eredi del socio defunto nei confronti della Cooperativa è regolata dall'art. 2536 del codice civile.

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 18

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica dei soci che siano "lavoratori associati", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 19

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale

il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. - Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.
Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 20

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 25,00. Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 21

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante entro un mese dalla sottoscrizione.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 22

Le quote possedute dai soci non possono essere sottoposte a

pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del codice civile e con le modalità previste nel medesimo articolo.

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

I bilanci della società saranno annualmente depositati a cura dell'Organo Amministrativo presso l'albo delle cooperative.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'assemblea che approva il bilancio determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies C.C., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2545-quater C.C..

ARTICOLO 24

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove nominato, fissare i compensi o determinare i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in maniera autonoma nel bilancio, ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria ovvero quando l'assemblea lo abbia comunque nominato;
- d) il revisore contabile.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 26

L'assemblea:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina le cariche sociali;
- c) determina la retribuzione annuale degli amministratori e del sindaco ove la carica non sia gratuita;
- d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e del Sindaco;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori;
- f) approva o modifica i regolamenti previsti dallo Statuto su proposta dell'organo amministrativo.
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro il maggior termine di centottanta giorni; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione di cui all'art. 2428 codice civile le ragioni della dilazione.

L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, ove nominato o da almeno un terzo dei soci.

In questo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 27

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non

risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli Amministratori e Sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 28

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne che per le modifiche dello statuto, per lo scioglimento della cooperativa e la nomina dei liquidatori e per gli altri casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata, in cui l'assemblea delibera col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano e comunque sempre per scrutinio palese. Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta, della quale deve essere fatta menzione nel verbale.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento.

ARTICOLO 29

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Lo svolgimento dell'assemblea e le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario ovvero dal Notaio quando previsto dalla Legge o ritenuto opportuno dal Presidente.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 30

La società cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, a giudizio dell'Assemblea che provvede alla nomina dell'organo amministrativo. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dell'assemblea, che ne determina il numero.

L'amministratore unico e il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La retribuzione degli amministratori è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina e può anche essere stabilita sotto forma di gettoni di presenza.

Agli amministratori spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un segretario, che può essere anche estraneo al consiglio, cui compete la redazione dei verbali.

Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno da comunicarsi ai consiglieri ed al sindaco, ove nominato, a mezzo di lettera raccomandata, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica.

In mancanza delle precedenti formalità, le riunioni sono validamente costituite qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed il sindaco, ove nominato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con le modalità previste dall'art. 2386 del codice civile; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 31

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti le competenze loro attribuite dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo può inoltre deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organismi provinciali e

nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa essere utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, determinandone il numero e le attribuzioni.

Non sono delegabili le attribuzioni richiamate dal quarto comma dell'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può altresì deliberare la nomina di un direttore e di comitati tecnici, anche scegliendone i componenti tra estranei, stabilirne la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale sono attribuite all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le sue mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché con speciale procura, ad impiegati della società. Può altresì nominare speciali procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare avvocati e procuratori alle liti in qualunque sede e grado di giurisdizione.

Gli amministratori, ed il sindaco se nominato, documentano nella relazione sulla gestione e nella relazione del sindaco i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile).

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 32

Qualora se ne ravvisi l'opportunità la società può nominare un Organo di Controllo in possesso dei requisiti di legge. L'organo di controllo nominato verifica il rispetto delle norme di legge e di statuto, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto

funzionamento.

La nomina dell'Organo di Controllo è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dagli articoli 2543 e 2477 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

L'organo di controllo è costituito da un membro effettivo detto Sindaco Unico avente i requisiti di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia di Organo di Controllo.

REVISORE CONTABILE

ARTICOLO 33

Il revisore, persona fisica, incaricato del controllo contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

L'assemblea nel nominare il revisore ne determina il corrispettivo per tutta la durata del suo incarico che non può accedere i tre esercizi.

Il revisore contabile deve possedere per tutta la durata del suo mandato i requisiti di cui all'art. 2409-bis codice civile. In difetto esso è ineleggibile e decade di diritto. In caso di decadenza del revisore gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 35

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 36

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa

all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale della sede sociale su istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto entro sessanta giorni dalla nomina, determinando anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

ARTICOLO 38

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile in materia di Cooperativa, e in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 2519 C.C., e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato: Massimiliano Colognese

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro Imprese.

Firmato: Carla Fresca Fantoni.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19, allegato B, della Legge sul bollo.